

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 26° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1977

Presidenza del Presidente TANGA

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Non applicabilità al personale navigante di ruolo delle ferrovie dello Stato delle norme riguardanti l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare » (858)  
(Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 299, 300  
MOLA (PCI), relatore alla Commissione . . . 299

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

A V E L L O N E, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Non applicabilità al personale navigante di ruolo delle ferrovie dello Stato delle norme riguardanti l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare » (858)  
(Approvato dalla Camera dei deputati).  
(Discussione e approvazione).

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Non applicabilità al personale navigante di ruolo delle ferrovie dello Stato delle norme riguardanti l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Mola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

M O L A, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario

di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame si propone di eliminare un inutile doppione in materia di accertamento dell'idoneità fisica del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad detto al servizio delle navi traghetto.

Attualmente l'accertamento della idoneità fisica, secondo le leggi vigenti, deve essere eseguito due volte: una prima volta dalla Cassa marittima per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare (ciò in osservanza delle norme del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, nonché delle modifiche ed integrazioni apportate con la legge 28 ottobre 1962, n. 1602); una seconda volta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che svolge il compito di istituto assicuratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a favore del proprio personale, compreso naturalmente quello imbarcato sulle navi traghetto (ciò in osservanza delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, nonché delle disposizioni speciali per i ferrovieri delle navi traghetto, stabilite dal Ministro dei trasporti con decreto 19 giugno 1973, n. 10668, e successive modificazioni apportate con decreto 27 marzo 1975, n. 360).

Ci troviamo quindi, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, di fronte ad un fatto che è la conseguenza dell'exasperata articolazione e polverizzazione del nostro sistema sanitario, assicurativo e previdenziale; un fatto che ci induce ad auspicare ancora una volta che si giunga, attraverso le riforme del sistema sanitario e previdenziale richiamate anche nell'accordo programmatico stipulato nel luglio scorso tra i sei partiti dell'arco costituzionale, all'unificazione ed alla razionalizzazione dei servizi sanitari e previdenziali.

Aggiungo che, nel caso in esame, ci troviamo di fronte addirittura alla sovrappo-

sposizione di un istituto sanitario assicurativo sull'attività di un altro istituto sanitario. Si tratta evidentemente di una inutile duplicità di interventi sanitari, di periodici interventi sanitari sui ferrovieri delle navi traghetto, che occorre evitare di perpetuare.

Ora, poichè l'intervento sanitario della Azienda ferroviaria prevede tutte le garanzie necessarie per accertare l'idoneità fisica del personale ferroviario dei traghetti ed anzi, per certi aspetti, è persino più rigoroso di quello previsto per i marittimi in genere, e poichè tale intervento sanitario previsto per i marittimi in genere non è affatto integrativo o complementare di quello previsto per i ferrovieri e si presenta quindi, nella migliore delle ipotesi, come una pura e semplice ripetizione di accertamenti, è bene che il Parlamento decida di eliminare l'inutile procedura del duplice accertamento sanitario.

In conclusione, in considerazione anche del fatto che la 1<sup>a</sup> e la 11<sup>a</sup> Commissione hanno espresso parere favorevole all'approvazione del presente disegno di legge e del voto favorevole unanime espresso nei confronti dello stesso disegno di legge in sede deliberante dalla X Commissione della Camera dei deputati, raccomando alla 8<sup>a</sup> Commissione del Senato di voler approvare il provvedimento in esame nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

**P R E S I D E N T E.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

#### *Articolo unico.*

Le norme contenute nel regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento dell'idoneità fisica del-

## 8ª COMMISSIONE

26° RESOCONTO STEN. (26 ottobre 1977)

la gente di mare, nonchè le modifiche e le integrazioni apportate con la legge 28 ottobre 1962, n. 1602, non si applicano al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto, nei cui confronti continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Poichè nessuno domanda di parlare, messo ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

*La seduta termina alle ore 10,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*

DOTT. GIULIO GRAZIANI